

REGOLAMENTO INTERNO CONSILIARE

Esame di petizioni

Art. 134

(Definizione e presentazione)

1. Ogni cittadino italiano, nato o residente nella regione, può inviare petizioni al Consiglio regionale per chiedere, con proposte circostanziate e dirette, provvedimenti legislativi o amministrativi nelle materie di interesse della Regione e concernenti comuni necessità ovvero per richiedere l'intervento degli organi regionali nelle sedi competenti per la soluzione di problemi di interesse della collettività regionale.

2. Le petizioni sono accompagnate dalle autocertificazioni di nascita, di residenza e di cittadinanza italiana dei firmatari. Le firme dei sottoscrittori vanno apposte in calce al testo e, di queste, almeno una deve essere autenticata.

3. All'atto della presentazione della petizione, uno o più Consiglieri possono dichiarare per iscritto al Presidente del Consiglio di appoggiare le ragioni della petizione stessa.

Art. 135

(Esame in Commissione e in Assemblea)

1. Il Presidente del Consiglio assegna le petizioni alle Commissioni competenti per materia, ai sensi dell'articolo 31.

2. La Commissione, entro novanta giorni dall'assegnazione della petizione, delibera, con apposita risoluzione, di accogliere in tutto o in parte la petizione e di trasmetterla alla Giunta regionale, ovvero di archiviare la petizione medesima. La Commissione può tuttavia deliberare di sottoporre la risoluzione all'Assemblea, predisponendo la relativa proposta.

3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che la Commissione abbia concluso l'esame, su richiesta di un numero di commissari il cui voto rappresenti almeno dieci Consiglieri, la petizione è iscritta di diritto all'ordine del giorno della Commissione.

4. Qualora le Commissioni abbiano all'esame progetti di legge sullo stesso argomento, le petizioni sono discusse congiuntamente. La Commissione riferisce all'Assemblea sulle petizioni predisponendo una proposta di risoluzione ai sensi del comma 2, che viene allegata alla relazione sui progetti di legge. La proposta di risoluzione viene esaminata dall'Assemblea congiuntamente al progetto di legge e posta ai voti dopo la votazione finale dello stesso.

5. Il primo firmatario della petizione è tenuto informato dello stato della procedura di esame della petizione stessa.